

Corte di Appello di Catanzaro, Sezione II, sentenza del 5 giugno 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

II Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio e così composta:

Dr. Gianfranco MIGLIACCIO- Presidente

Dr. Domenico INTROCASO - Consigliere

Dr. Claudia DE MARTIN - Consigliere Rel.

ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1100 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2003, ritenuta per la decisione all'udienza celebrata il 27.11.2007 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della G.R. p.t. elettivamente domiciliato in Catanzaro, viale De F. n. 280, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale di Catanzaro, rappresentato e difeso dall'avv.to *omissis*. giusta procura generale alle liti per Notar Gianluca Perrella di Catanzaro del 14.5.2002 n. 45311 rep. e n. 5427 racc. e decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale in corso di numerazione;

= APPELLANTE =

CONTRO

A. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Cosenza via dei *omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti *omissis* in virtù di procura redatta a margine della comparsa di costituzione in grado di appello;

= APPELLATA =

sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, *contrariis reiectis*: (..) nel merito, in accoglimento del presente appello dichiarare nulla, annullare o riformare la sentenza appellata e per l'effetto: a) dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; b) in ogni caso: dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione di primo grado; c) in via subordinata, previe le declaratorie e/o statuizioni di cui alla lett. b) ritenere e dichiarare ogni domanda proposta nei confronti della Regione Calabria inammissibile, improponibile e comunque rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso accertare, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla Regione Calabria alla A.

s.r.l.; pronunciare ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”

Per l'appellata: “ Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, () nel merito rigettare l'appello proposto dalla Re. Ca. siccome infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata; con vittoria delle spese di lite.”

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La vicenda processuale in primo grado è così esposta nell'impugnata sentenza: “Con atto di citazione iscritto a ruolo l' 11 .4.1997 la Regione Calabria conveniva in giudizio la ditta A. s.r.l. per sentir annullare o revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale in data 12.2.1997 per l'importo di Lire 130.216.499 quali interessi di mora per il ritardo nell'erogazione dei contributi regionali dovuti per l'anno 1996. Basava l'Ente regione la propria opposizione sul difetto di giurisdizione e sulla non dovutezza degli interessi, rilevando errori sia nel calcolo dei medesimi a partire dal primo giorno del mese anziché dall'ultimo, sia nella somma posta a montante. Si costituiva l'A. resistendo all'opposizione; chiedendone l'integrale rigetto e, solo in subordine, la condanna dell'Ente regionale al pagamento della minor somma di Lire 104.173.199 calcolando gli interessi dal primo giorno del mese successivo a quello indicato in scadenza. All'udienza indicata in epigrafe le parti precisavano le conclusioni e la causa passava in decisione.”

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza pronunciata in data 28 maggio -13 giugno 2002, così provvedeva: “in riforma del d.i. opposto riduce la somma portata nel monitorio a quella che scaturisce dal nuovo calcolo degli interessi secondo i primi tre prospetti riportati in motivazione, dedotta l'ulteriore somma di cui al quarto prospetto, sempre riportato in parte motiva, oltre gli ulteriori interessi sulla somma risultante, maturati dalla data di notifica del monitorio al saldo; 2) condanna la Regione Calabria al pagamento in favore dell'opponente, in aggiunta a quelle indicate nel monitorio anche- delle spese della presente opposizione nella misura di 2/3 determinate in complessivi euro 3.387,95 di cui E 557,77 per diritti, E 2.737,22 per onorari ed E 92,96 per spese vive, oltre il 10% di rimborso generale calcolato sulle prime due voci, Iva e Cap come per legge, di cui ordinala distrazione in favore dei procuratori di A., dichiaratisi antistatari.”

Avverso detta sentenza proponeva appello con atto notificato in data 28 luglio 2003 la Regione Calabria la quale eccepiva l'erroneità della decisione impugnata relativamente al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Deduciva, al riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il diritto patrimoniale a percepire i contributi di esercizio previsti dalla normativa disciplinante la materia dell'autotrasporto pubblico locale in favore delle imprese esercenti in regime di concessione amministrativa detto pubblico servizio, non derivava direttamente dalla legge, ma veniva ad esistenza solo allorché fosse stato emanato il relativo provvedimento amministrativo volto a riconoscere la spettanza dei contributi ed a determinarne l'ammontare. Rilevava che nascendo il summenzionato diritto da una manifestazione di volontà dell'Amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, andava esclusa la giurisdizione del giudice ordinario. Con il secondo motivo di gravame lamentava l'erroneità della decisione del Tribunale di Catanzaro nella parte in cui non aveva considerato che, nella specie, essendo la delibera risalente al 19 agosto 1996 e nascendo solo da essa il diritto all'erogazione, la domanda di interessi per il ritardato pagamento era inammissibile non sussistendo ritardo (cfr. fol. 9 solo con l'emanazione della delibera GR n. 5391 del 19.8.1996 è venuto ad esistenza il diritto al contributo, è evidente che prima dell'adozione di tale atto amministrativo, non sussistendo alcun diritto, non possono ritenersi dovuti gli interessi pretesi dalla P. per le trimestralità oggetto della presente controversia. Del resto non si vede come possano maturare accessori in relazione ad diritto di credito principale prima che questo venga ad esistenza). Con il terzo motivo di gravame lamentava l'erronea applicazione delle disposizioni in tema di mora significando che il termine per adempiere, secondo le trimestralità anticipate, non era scaduto poiché la prestazione doveva eseguirsi presso il domicilio del debitore ex art. 61 e 94 della L.R. Calabria n. 5/1978 e non del creditore (secondo la regola ordinaria di cui all'art. 1182 cod. civ.), che non essendovi stata costituzione in mora non erano dovuti interessi. Tanto premesso rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe, formulando istanza di inibitoria.

Si costituiva con comparsa depositata all'udienza del 2 dicembre 2003 la s.r.l. A. chiedendo il rigetto dell'appello e della domanda di inibitoria.

Questa Corte con ordinanza 2-11 dicembre 2003 ordinava la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

Precisate le conclusioni all'udienza del 27 novembre 2007, la causa era, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e merita accoglimento.

I primi due motivi afferiscono alla questione di giurisdizione ed attesa la loro connessione possono venir esaminati congiuntamente.

La legge regionale della Calabria n. 7 del 1982 prevede all'art. 4. che: "a decorrere dall'1 gennaio 1982, in concomitanza con l'attivazione del fondo nazionale dei trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli."; all'art. 5 che: "la giunta regionale determina annualmente, sentita la commissione consiliare competente, per ciascuna azienda o impresa i contributi di cui al precedente art. 3, sulla base delle percorrenze autorizzate o programmate nell'anno cui i contributi si riferiscono, calcolando (...)"; al successivo art. 8 che, "per accedere ai contributi di cui all'art. 3, le aziende e le imprese ed esercizi di trasporto interessati debbono avanzare domanda al presidente della giunta regionale per il tramite del competente assessorato regionale ai trasporti, entro e non oltre il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono (...)" e che "l'erogazione dei contributi viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale a trimestralità anticipata da corrispondere nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno (...) nelle more della determinazione dei contributi di cui al precedente art. 5 si possono erogare acconti prendendo a riferimento la misura dei contributi determinati per l'anno precedente."

Orbene, la questione di giurisdizione risulta affrontata dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con le pronunce 25 ottobre 2004, n. 20645 e n. 15216/2006 aventi ad oggetto la LR in questione. Entrambe le decisioni riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario: segnatamente Cass. SU 15216/2006 così argomenta: "orbene, la controversia in esame è da ritenersi offerente a indennità, canoni o altri corrispettivi, e pertanto - secondo la pronuncia costituzionale - devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la sentenza delle sezioni unite 25 ottobre 2004, n. 20645, i contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione, previsti dalle leggi della Regione Calabria 24 marzo 1982, n. 7, e 11 luglio 1983, n. 22, devono essere definiti "corrispettivi" ai sensi della l. n. 1041 del 1971, art. 5, con la conseguente sottrazione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi. Si tratta, indubbiamente, di prestazioni incombenti all'amministrazione, non nei confronti della generalità, ma a favore di concessionari di pubblico servizio di trasporti, che trovano la loro causa genetica nel rapporto intercorrente tra la stessa amministrazione concedente e concessionario, e sono destinate a indennizzare i concessionari di particolari costi sostenuti per la prestazione del servizio. Secondo detta sentenza, il regime giuridico vigente sulla tutela giurisdizionale delle situazioni che scaturiscono da tale rapporto obbligatorio si estende, ovviamente, agli interessi di mora, che costituiscono accessori del debito principale dell'amministrazione. Secondo la L.R. n. 7 del 1982, art. 8, la determinazione dei contributi dovuti alle singole imprese è rimessa ad apposito atto della giunta regionale, col quale viene formato un piano di riparto, sulla base di alcuni standards valutativi. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che l'erogazione del contributo, a titolo definitivo o di acconto, sia effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Una volta individuate dalla giunta regionale le imprese che hanno diritto al contributo, a titolo di acconto o definitivo, e determinata con lo stesso atto la misura dei contributi dovuti, in sede di concreta erogazione al presidente della giunta non è attribuita alcuna valutazione discrezionale. Da quanto premesso consegue il diritto soggettivo dell'impresa concessionaria, una volta conclusosi il procedimento di determinazione, al pagamento del contributo ad essa assegnato. Tali principi, affermati nella citata sentenza in relazione ad una controversia instaurata nella vigenza del criterio di riparto della giurisdizione dettato dalla l. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 1 e 2, devono essere applicati nella presente controversia, soggetta al

dictum della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, la quale, come si è detto, ha mantenuto la giurisdizione esclusiva del giudice in materia di concessione di pubblici servizi, escludendone le controversie in tema di corrispettivi mediante la stessa formula impiegata dall'abrogato art. 5. Pertanto, riconosciuta tale natura ai contributi di esercizio, ed escluso che la pretesa fatta valere in giudizio contenesse un sindacato di poteri discrezionali dell'amministrazione (giacché il diritto al contributo era stato riconosciuto, tanto che era stato addirittura effettuato il pagamento), la controversia relativa agli interessi era devoluta al giudice ordinario, non potendo svolgere alcuna influenza l'esercizio di poteri autoritativi/discrezionali della amministrazione circa il reperimento dei mezzi finanziari per far fronte alla spesa. Non pare superfluo sottolineare che, secondo principi affermati da pluriennale e consolidata giurisprudenza della Corte, l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione - qualunque sia la loro fonte - costituisce oggetto di un diritto perfetto del creditore (e, quindi, di un corrispondente dovere del debitore), sul quale non può influire l'esercizio dei poteri amministrativi connessi all'erogazione della spesa. Già con la sentenza 17 gennaio 1979, n. 4071 le Sezioni Unite avevano radicalmente escluso che l'esperimento delle procedure pubbliche di liquidazione e controllo della spesa potesse evitare la mora dell'amministrazione. Tale regola comporta - in via generale l'incondizionata esistenza della giurisdizione ordinaria in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie della P.A.. Per quanto attiene alla materia dei pubblici servizi, anche nell'ambito di un rapporto di concessione - per il quale la pronuncia costituzionale riconosce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - deve essere fatta salva l'ipotesi in cui si discuta del pagamento di corrispettivi, nel quale riprende vigore il richiamato principio."

In applicazione dei suesposti principi va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di pagamento di interessi, da intendersi quali oneri accessori al pagamento di corrispettivi.

E' invece fondato il terzo motivo di gravame.

Sin dal primo atto difensivo, invero la Regione Calabria ha sostenuto che gli interessi non risultavano dovuti in quanto non vi era stata costituzione in mora di essa pretesa debitrice (foglio 5 atto di opposizione). Il Tribunale di Catanzaro ha disatteso l'affermazione difensiva così argomentando: "essendo espressamente previsto un termine, non occorre alcun atto formale di messa in mora. L'invocato art. 1219 c.c. prevede infatti l'automaticità della mora sin dalla scadenza del termine, se la prestazione è a eseguirsi al domicilio del creditore, come tipicamente accade nelle obbligazioni di carattere pecuniario, nel cui genere occorre far rientrare senza dubbio quella azionata in giudizio".

Con lo specifico motivo di gravame in esame, la regione Calabria ha opposto che si tratta nella specie di obbligazione da eseguirsi nel domicilio del debitore e non del creditore in forza degli artt. 61 e 94 della L.R. Calabria n. 5/78 che fa rinvio alle norme generali sulla contabilità dello Stato.

La doglianza è fondata.

Invero, con riguardo ai debiti della P.A. le norme generali sulla contabilità pubblica (e nella specie anche le norme speciali di cui agli artt. 61 e 94 della L.R. Calabria n. 5/1978) stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma c.c. che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice (..), sicché "la natura "querabile" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1119, secondo comma n. 3 cc., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo inadempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno (cfr., tra le altre. Cass. 23 aprile 2002, n. 5916; 29 ottobre 2001, n. 3415; 25 luglio 2001, n: 10135, citata, ove si osserva la natura querabile" della obbligazione rimane ferma sia nel caso in cui l'ente abbia in precedenza effettuato il pagamento a mezzo vaglia cambiario, sia quando la commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile costituisca oggetto di previsione di carattere generale; 21 febbraio 2001, n. 2478; 15 dicembre 2000, n. 1692; 9 agosto 2000, n. 10523; n. 25015/2005)."

Nel caso di specie essendo pacifico che non risulta eseguito alcun atto formale di messa in mora, il ritardato pagamento non porta alcuna conseguenza in relazione agli interessi, difettando il ritardo colpevole. Essi, quindi, non sono dovuti.

La sentenza va, dunque riformata e revocato il decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa azionata in via monitoria.

Ricorrono giusti motivi atteso l'esito complessivo della lite e le questioni anche di diritto trattate per compensare interamente tra le parti le spese e competenze del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sulle premesse conclusioni dei procuratori delle parti e sentita la relazione del Consigliere Istruttore, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla Regione Calabria in persona del Presidente p.t. della G.R. con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2003 nei confronti della s.r.l. A., avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 28 maggio- 13 giugno 2002 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 12 febbraio 1997 e rigetta la domanda proposta dalla ditta P. con il ricorso monitorio del 7.11.1996;

2. compensa interamente tra e parti le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di Consiglio della Corte di Appello, II sezione civile, il 15 maggio 2008.